

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 4

## DOCUMENTO APPROVATO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

*nella seduta del 24 giugno 2003*

*Relatore ZICCONI*

SULLA

### PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO (4)

(articolo 144, comma 1, del Regolamento)

con allegato parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 2003

## **INDICE**

Documento approvato dalla 2 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Parere della Giunta per gli affari delle comunità europee . . . . .	»	5
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (4) . . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – La Commissione giustizia del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

premessi che:

– la suddetta proposta trova la sua base giuridica nelle disposizioni di cui al titolo VI del Trattato sull'Unione europea riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; in particolare negli articoli 29, 31 lettera e) e 34, paragrafo 2, lettera b) del Trattato;

– la medesima proposta di decisione quadro mira ad introdurre negli ordinamenti degli Stati membri una definizione comune delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, nonché del favoreggiamento delle stesse e dell'istigazione a commetterle; stabilisce che tali fattispecie debbano essere considerate un illecito in tutti gli Stati membri; stabilisce che anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di tali illeciti; individua le sanzioni minime di natura penale da comminare alle persone fisiche e sanzioni di natura penale o non penale per le persone giuridiche responsabili;

– le disposizioni dell'articolo 2 della proposta di decisione, relative alla previsione dei reati di corruzione attiva e passiva nel settore privato, solo in parte trovano riscontro nelle disposizioni di cui all'articolo 2635 del codice civile, che punisce con la reclusione fino a tre anni tanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in viola-

zione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società, quanto chi dà o promette l'utilità; conseguentemente per dare attuazione alla decisione quadro sarà necessario introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie penali per i casi delle condotte indicate agli articoli 2 (corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 3 (istigazione e favoreggiamento) della proposta di decisione, compiute con riferimento ad attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro (articolo 2, paragrafo 2, della proposta di decisione quadro);

– in relazione all'articolo 6 in tema di sanzioni da disporre per le persone giuridiche dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, l'attuazione delle relative previsioni non potrà non avvenire in conformità ai principi posti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

– la previsione di cui all'articolo 2 della proposta di direttiva quadro non appare sufficientemente chiara quanto all'ambito soggettivo di applicazione degli illeciti considerati; in particolare potrebbe risultare opportuno specificare, anche eventualmente con l'introduzione di adeguate definizioni, il significato di espressioni quali «attività professionali» ed «entità». In tale ottica appare necessario che le definizioni da introdurre siano formulate in maniera da restringere l'ambito applicativo dei nuovi illeciti in quanto la scelta di disporre per essi la sanzione penale va in senso contrario con la tendenza in atto alla depenalizzazione di fattispecie che si collocano, come quella in esame, al di sotto di

una certa soglia punitiva; il tutto anche nell'ottica di esigenze più generali connesse ad una politica deflattiva;

– rilevata infine l'opportunità di definire le nuove fattispecie in modo che risulti evidente la finalità di tutela della correttezza dei comportamenti sul mercato ad essa sottesa, correttezza che verrebbe meno tutte le volte in cui la premessa o la percezione di un indebito vantaggio riguardi attività per le quali il soggetto è regolarmente retribuito,

impegna il Governo:

ad assumere in sede di definizione delle decisioni quadro tutte le iniziative necessarie

al fine di assicurare che venga chiarito l'ambito soggettivo di applicazione degli illeciti considerati all'articolo 2, attraverso l'introduzione di opportune definizioni che restringano l'ambito applicativo dei nuovi illeciti penali, anche alla luce delle considerazioni svolte in premessa, ed avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 della proposta di decisione quadro, di limitare la portata dei nuovi illeciti indicati all'articolo 1 alle condotte che comportano o potrebbero comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali.

ZICCONI, *relatore*

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: GRECO)

26 giugno 2003

Sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (4)

\* \* \*

La Giunta, considerato che occorrerebbe preservare in misura maggiore l'autonomia degli Stati membri e garantire la specificità degli ordinamenti nazionali e che sembrerebbe preferibile configurare le fattispecie di corruzione nel settore privato quali fattispecie di danno perseguibili a querela di parte, esprime un parere favorevole.



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 aprile 2003  
(OR. en)

7370/03

DROIPEN18

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

---

**DECISIONE QUADRO N. 2003/ /GAI DEL CONSIGLIO**

**del**

relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 29, 31, lettera e) e 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca <sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 184 del 2.8.2002, pag. 5.

<sup>2</sup> GU ....

considerando quanto segue:

- (1) Insieme alla globalizzazione si è assistito negli ultimi anni ad un aumento degli scambi transfrontalieri di merci e servizi. Di conseguenza, i casi di corruzione nel settore privato all'interno di uno Stato membro non sono più soltanto un problema nazionale, ma anche un problema transnazionale, affrontato in maniera più efficace mediante un'azione comune a livello dell'Unione europea.
- (2) Il 27 settembre 1996 il Consiglio ha adottato un atto che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>1</sup>. Il protocollo, entrato in vigore il 17 ottobre 2002, contiene definizioni di sanzioni armonizzate per i reati di corruzione.
- (3) Il 26 maggio 1997 il Consiglio ha approvato una convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea<sup>2</sup>.
- (4) Il 22 dicembre 1998 il Consiglio ha inoltre adottato l'azione comune 98/742/GAI sulla corruzione nel settore privato<sup>3</sup>. Nel contesto dell'adozione di tale azione comune il Consiglio ha pubblicato una dichiarazione in cui si conveniva che l'azione comune rappresentava un primo passo a livello dell'Unione europea nella lotta contro questo tipo di corruzione e che alla luce dei risultati della valutazione prevista ai sensi dell'articolo 8, punto 2 dell'azione comune, ulteriori misure sarebbero state adottate in una fase successiva. Non è ancora disponibile una relazione sul recepimento dell'azione comune nelle rispettive legislazioni nazionali da parte dei singoli Stati membri.

<sup>1</sup> GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2.



- (5) Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>1</sup>, nella quale la corruzione è inclusa nell'elenco dei reati che rientrano nell'ambito d'applicazione del mandato d'arresto europeo, in relazione ai quali non è richiesta una verifica preliminare della doppia incriminazione.
- (6) Ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un obiettivo da perseguire prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, inclusa la corruzione.
- (7) Conformemente al punto 48 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, la corruzione riveste particolare importanza nella definizione di regole minime su quanto costituisce un illecito penale negli Stati membri e sulle sanzioni applicabili.
- (8) Nella conferenza di negoziato del 21 novembre 1997 è stata approvata una convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ed il Consiglio d'Europa ha inoltre approvato una convenzione penale sulla corruzione, che è stata aperta alla firma il 27 gennaio 1999. Quest'ultima convenzione è corredata di un accordo che istituisce il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). Sono inoltre stati avviati negoziati relativi ad una convenzione dell'ONU sulla lotta contro la corruzione.

---

<sup>1</sup> G.U.L. 190 del 18.7.2002, pag. 1.

- (9) Gli Stati membri annettono particolare importanza alla lotta contro la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, poiché ritengono che la corruzione in entrambi tali settori costituisca una minaccia allo stato di diritto e inoltre generi distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali e ostacoli un corretto sviluppo economico. In tale contesto, gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la convenzione dell'Unione europea del 26 maggio 1997 e la convenzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 devono trovare il modo di ratificarle al più presto.
- (10) L'obiettivo della presente decisione quadro è in particolare di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- "persona giuridica", qualsiasi ente così definito a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

- "violazione di un dovere", ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una "persona" che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato.

#### Articolo 2

##### Corruzione attiva e passiva nel settore privato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell'ambito di attività professionali:
  - a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;
  - b) sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.
2. Il paragrafo 1 si applica alle attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro.

3. Uno Stato membro può dichiarare di volere limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1 alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali.
4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate al Consiglio all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e sono valide per cinque anni a decorrere da ....<sup>\*</sup>
5. Il Consiglio riesamina questo articolo in tempo utile anteriormente a ....<sup>\*\*</sup> onde valutare se sia possibile prorogare le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

### Articolo 3

#### Istigazione e favoreggiamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione ai tipi di condotta di cui all'articolo 2 e il loro favoreggiamento siano puniti come reato.

### Articolo 4

#### Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

---

<sup>\*</sup> Due anni dall'adozione della decisione quadro.

<sup>\*\*</sup> Sette anni dall'adozione della decisione quadro.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui all'articolo 2 siano passibili di pene privative della libertà di durata massima compresa almeno tra 1 e 3 anni.

3. Ciascuno Stato membro adotta, in conformità con i propri principi e norme costituzionali, le misure necessarie per assicurare che, qualora una persona fisica collegata a una determinata attività commerciale abbia ricevuto una condanna per le condotte di cui all'articolo 2, essa sia temporaneamente interdetta, se del caso e perlomeno qualora occupasse una posizione dirigenziale in una società nell'ambito dell'azienda interessata, dall'esercizio di detta specifica attività commerciale o altra comparabile, in una posizione e in una capacità simili, se i fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva.

#### Articolo 5

##### Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3.

#### Articolo 6

##### Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale, ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

- a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;
- b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; o
- d) provvedimenti giudiziari di liquidazione.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

#### Articolo 7

##### Competenza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la sua competenza per quanto riguarda gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi:

- a) interamente o in parte nel suo territorio,
- b) da un suo cittadino, o
- c) a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), allorché l'illecito è stato commesso al di fuori del suo territorio.

3. Gli Stati membri che, in virtù delle loro legislazioni nazionali, non consegnano ancora i propri cittadini, adottano le misure necessarie per stabilire la propria competenza rispetto agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi da loro cittadini al di fuori del territorio nazionale.

4. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 2 ne informano il Segretariato generale e la Commissione e specificano, se necessario, per quali casi o circostanze specifici si applica la decisione.

#### Articolo 8

##### Abrogazione

L'azione comune 98/742/GAI è abrogata.

#### Articolo 9

##### Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente a .....<sup>\*</sup>.

2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, il Consiglio esamina anteriormente a ....<sup>\*\*</sup> in quale misura gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro.

---

<sup>\*</sup> Due anni dall'adozione della decisione quadro.

<sup>\*\*</sup> Due anni e tre mesi dall'adozione della decisione quadro.



Articolo 10

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_

Per il Consiglio

Il Presidente

  

---





